

dossier

Aprile 2018

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284, in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE

Atto del Governo n. 11



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio del Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 3



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 6

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 3 (<i>Impegni nazionali di riduzione delle emissioni</i>)	1
Articolo 4 (<i>Elaborazione e adozione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico</i>)	2
Articolo 5 (<i>Attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico</i>)	2
Articolo 6 (<i>Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni</i>)	3
Articolo 7 (<i>Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi</i>)	3
Articolo 8 (<i>Comunicazioni</i>)	4
Articolo 12 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	5

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	11	
Titolo breve:	Riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici	
Riferimento normativo:	Articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissione competente:	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo	Commissione speciale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento, per l'esame di atti del Governo

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284, in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. Il provvedimento è adottato in attuazione della legge di delegazione europea n. 163 del 2017.

Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnico-finanziaria.

Si esaminano a seguire le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Articolo 3

(Impegni nazionali di riduzione delle emissioni)

La norma definisce gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni annue di origine antropica degli inquinanti di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine. A tal fine, sono stabilite particolari tempistiche nonché i casi di deroga ammessi.

La RT afferma che l'introduzione dell'obbligo di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, trattandosi di norma programmatica ed ordinatoria che costituisce soltanto il presupposto per la successiva individuazione ed adozione di misure finalizzate al rispetto di tali impegni.

In merito ai profili di quantificazione, atteso che la norma all'articolo 12 dispone una apposita clausola di invarianza finanziaria, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio al fine di dimostrare che i successivi atti di individuazione ed adozione di misure finalizzate al rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni in esame possano essere effettuati senza determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Elaborazione e adozione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico)

La norma disciplina il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Il programma è elaborato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione del programma nazionale, la consultazione dei soggetti responsabili per l'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale e degli altri soggetti aventi competenze nei settori interessati da tali politiche e misure. Sono previste inoltre forme di consultazione del pubblico come disciplinate dalla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2016 e forme di consultazioni transfrontaliere.

Inoltre, si individuano i criteri generali da applicare ed i contenuti del programma, stabilendo che il programma nazionale è aggiornato almeno ogni quattro anni dalla data di adozione e entro diciotto mesi dalla comunicazione di un inventario o di una proiezione delle emissioni da cui risulti il mancato rispetto degli impegni nazionali ovvero il rischio che questi non siano rispettati.

La RT afferma che l'attività di predisposizione del programma nazionale di riduzione delle emissioni e dei suoi aggiornamenti, comprese le attività istruttorie preliminari alla loro adozione, è già svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a legislazione vigente ed alla stessa si farà fronte tramite le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tal fine la RT prevede il supporto dell'ISPRA e dell'ENEA che ai sensi della normativa vigente sono organi di supporto tecnico del Ministero in materia di predisposizione di inventari di emissione, scenari energetici e delle attività produttive, proiezioni delle emissioni e scenari di qualità dell'aria. Per la RT la disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla elaborazione e all'aggiornamento del programma nazionale, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto che per tali attività non si determini un ampliamento delle competenze tecniche svolte da ISPRA e da ENEA in favore del Ministero rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, escludendo, pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico)

La norma prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un tavolo di coordinamento per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale. Il tavolo di coordinamento assicura, attraverso riunioni periodiche ed altre forme di interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti e può elaborare atti di indirizzo. Si dispone che la partecipazione al tavolo di coordinamento non comporta la corresponsione di alcun emolumento, compenso, rimborso o indennità comunque denominato.

Viene prevista la predisposizione e trasmissione al parlamento di una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma nazionale e, al fine di assicurare una corretta conoscenza pubblica, la

elaborazione da parte del Ministero, con il supporto dell'ISPRA, di una ricognizione periodica delle misure e delle politiche previste dal programma. La ricognizione è pubblicata sul sito internet del Ministero e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT afferma che il coordinamento ed il monitoraggio dei programmi nazionali di riduzione delle emissioni, assicurati dal tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, saranno svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che la partecipazione al tavolo di coordinamento non comporta la corresponsione di alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso comunque denominato. Per la RT, pertanto, non si prevedono oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se per il funzionamento del tavolo di coordinamento è prevista la istituzione di un particolare ufficio o segreteria e se a tale funzione si potrà farvi fronte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Analogamente, con riferimento all'attività di supporto dell'ISPRA per l'elaborazione di una ricognizione periodica delle misure e delle politiche del programma nazionale, andrebbe assicurato che a tale attività l'ISPRA vi farà fronte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 6

(Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni)

La norma prevede l'elaborazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni da parte dell'ISPRA e dell'ENEA e ne stabilisce la relativa tempistica.

La RT afferma che l'attività di predisposizione di inventari e proiezioni delle emissioni a cura di ISPRA ed ENEA è già svolta da detti enti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 171 del 2004, nonché in attuazione di impegni già assunti nell'ambito di protocolli internazionali da anni operativi a livello europeo, quali la Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP). Per la RT, pertanto, la disposizione non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, nel presupposto, per il quale si chiede una conferma, che le attività previste dalla norma non innovano rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 7

(Monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi)

La norma stabilisce che il monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi sia condotto attraverso una rete di siti di monitoraggio rappresentativa delle relative tipologie

di habitat di acqua dolce, habitat naturali e seminaturali ed ecosistemi forestali. Il monitoraggio è organizzato, sulla base di un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio di impatti sugli ecosistemi, attraverso forme di coordinamento e di integrazione con i programmi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente e, se opportuno, dalla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP).

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i siti di monitoraggio ed i criteri per l'esecuzione del monitoraggio.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione non comporterà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, atteso che i criteri di realizzazione del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi non sono attualmente definiti e che solo un successivo decreto ministeriale provvederà alla loro individuazione, andrebbero fornite maggiori informazioni circa la rete di siti di monitoraggio da implementare e le forme di integrazione con il sistema di monitoraggio già previsto a legislazione vigente. In particolare, andrebbe chiarito, se la costituzione della rete e l'esecuzione del monitoraggio, anche attraverso forme di coordinamento e integrazione con i programmi di monitoraggio esistenti a legislazione vigente, determinino oneri a carico della finanza pubblica ed, eventualmente, con quali risorse si farà fronte a tali oneri.

Articolo 8 **(Comunicazioni)**

La norma elenca gli obblighi di comunicazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, con la relativa tempistica, circa il programma nazionale, il suo aggiornamento, le proiezioni nazionali delle emissioni, l'ubicazione dei siti di monitoraggio e gli indicatori di monitoraggio, i dati del monitoraggio.

Analoga previsione è stabilita per l'ISPRA con riferimento agli inventari e alle relazioni previste all'articolo 6 del presente provvedimento.

La RT afferma che l'attività di comunicazione di dati ed informazioni a carico del Ministero dell'ambiente e di ISPRA è già svolta da detti soggetti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 171 del 2004, o sulla base di impegni già assunti nell'ambito di altre attività internazionali di cui alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP). Per la RT detta attività non comporterà, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, nel presupposto, per il quale si chiede una conferma, che le attività previste dalla norma non innovano rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 12
(Clausola di invarianza finanziaria)

La norma introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rammenta che ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità n. 196 del 2009, la relazione tecnica dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2018

[Documentazione di finanza pubblica n. 1](#)

Finanza pubblica e regole europee: guida alla lettura e sintesi dei dati principali - Documentazione di inizio legislatura

"

Nota di lettura n. 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (Atto del Governo n. 3)

"

Nota di lettura n. 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE (Atto del Governo n. 6)